

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), in conformità allo schema n. 3 dell'allegato 3A dello stesso Regolamento, sul primo punto all'ordine del giorno, in parte straordinaria, dell'Assemblea degli azionisti di Sesa S.p.A., convocata per i giorni 28 agosto e 29 agosto 2024, rispettivamente in prima, e, ove occorra, in seconda convocazione:

- 1. Modifica degli artt. 11, 12, 19 e 23 dello Statuto: proposta di svolgere le Assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva; modifica dell'art. 12 dello Statuto: proposta di introdurre la possibilità di tenere le Assemblee mediante partecipazione esclusiva del rappresentante designato; ulteriori modifiche agli artt. 17 e 23 dello Statuto; eliminazione dell'art. 29 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori azionisti,

la presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e degli artt. 72, comma 1-bis, e 84-ter del regolamento emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**") e in conformità al modello di cui allo Schema 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione:

- (i) la proposta di modifica degli artt. 11, 12, 19 e 23 dello Statuto, con riferimento alla possibilità di svolgere le Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva;
- (ii) la proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto, con riferimento alla possibilità di fare ricorso al rappresentante designato come modalità esclusiva di intervento ed esercizio del diritto di voto in Assemblea, ex art. 135-undecies.1 TUF;
- (iii) la proposta di modifica degli artt. 17 e 23 dello Statuto, al fine di recepire la modifica di denominazione del codice di comportamento adottato da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iv) la proposta di eliminare l'art. 29 dello Statuto, rubricato "*Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea convocata in prima convocazione in data 27 gennaio 2021 e in seconda convocazione in data 28 gennaio 2021*".

1. Le motivazioni delle modifiche statutarie proposte.

1.1 Svolgimento dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva.

Sulla base ed in applicazione dei recenti e consolidati orientamenti notarili in materia ¹, le proposte in esame hanno l'evidente scopo di garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee della Società, nonché delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, attribuendo la facoltà che nei relativi avvisi di convocazione sia previsto che le adunanze si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in via esclusiva (e, pertanto, omettendo l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione).

Con particolare riferimento all'applicazione di tali modalità di intervento avuto riguardo alle Assemblee, la suddetta proposta si collega, inoltre, a quella di introdurre la possibilità di fare ricorso al rappresentante designato come modalità esclusiva di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF. Si ritiene, infatti, che la partecipazione alle Assemblee esclusivamente *online*, ben si adatti all'ipotesi in cui alla riunione prenda parte un numero di soggetti limitato, quale è il caso dell'intervento unicamente tramite il rappresentante designato *ex art.* 135-*undecies*.1 del TUF.

Ciò chiarito, sempre nella medesima ottica di flessibilità, si considera, altresì, opportuno procedere all'eliminazione del riferimento alla necessità che, nel caso in cui le Assemblee o le riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato per il Controllo sulla Gestione si tengano tramite mezzi di telecomunicazione, risulti necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. In particolare, tale presenza congiunta era stata originariamente considerata necessaria per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente che dal soggetto verbalizzante (o unicamente da quest'ultimo in caso di verbale in forma pubblica). Tuttavia, essendosi ormai consolidato l'orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della riunione, non si rinvengono più ragioni per mantenere la precisazione in oggetto.

1.2 Intervento in Assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato.

L'art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21 ("**Legge Capitali**"), in materia di modalità di partecipazione alle riunioni assembleari nelle società con azioni quotate, ha introdotto il nuovo art. 135-*undecies*.1, TUF, con il quale è stata prevista la possibilità (c.d. *opt-in*), mediante apposita clausola statutaria, che "*l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies*".

Per quanto qui più interessa, il nuovo art. 135-*undecies*.1 TUF dispone che: (i) al rappresentante designato in via esclusiva possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies*, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF; (ii) fermo quanto previsto all'art. 126-*bis* TUF non è riconosciuto ai soci il potere di presentare proposte di delibera direttamente in assemblea; (iii) coloro che hanno diritto di voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge

¹ Si fa riferimento, in particolare, alla Massima n. 187 "Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e alla Massima n. 200 "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano, nonché allo Studio della Commissione d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato n. 41/2023, "La riunione assembleare a distanza".

entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea in prima o unica convocazione; (iv) le proposte sono pubblicate nel sito *internet* della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine; (v) la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* TUF; (vi) il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea, nei termini previsti dall'art. 127-*ter* TUF e la società fornisce risposta almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Come noto, tale disposizione è il risultato del consolidamento della normativa emergenziale (e, in particolare, dell'art. 106 del D.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27), la quale, ha riconosciuto a tutte le società con azioni quotate, per il periodo dell'emergenza pandemica (il cui termine finale è stato successivamente esteso da varie disposizioni normative e ad oggi scadrà al 31 dicembre 2024), la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto potessero intervenire in assemblea *“esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*.

Tanto chiarito, il Consiglio ritiene opportuno che la Società si avvalga della facoltà prevista dalla Legge Capitali e introduca nel proprio Statuto la possibilità di fare ricorso al rappresentante designato in via esclusiva quale modalità alternativa di partecipazione ed espressione del voto in Assemblea. Ciò, anche a seguito della positiva esperienza registrata nelle riunioni assembleari del 28 agosto 2020, 27 gennaio 2021, 26 agosto 2021, specialmente dal punto di vista della semplificazione degli oneri organizzativi della riunione, di riduzione dei costi, di speditezza delle operazioni di identificazione dei partecipanti e, in generale, dello svolgimento dei lavori assembleari.

1.3 Proposta di modifica degli artt. 17 e 23 dello Statuto.

Le modifiche degli artt. 17 e 23 dello Statuto sono finalizzate a recepire la nuova denominazione del codice di comportamento adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.

1.4 Eliminazione dell'art. 29 dello Statuto.

L'art. 29 dello Statuto, rubricato *“Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea convocata in prima convocazione in data 27 gennaio 2021 e in seconda convocazione in data 28 gennaio 2021”*, stabilisce la data a partire dalla quale hanno trovato applicazione le modifiche dello Statuto relative al sistema monistico di amministrazione e controllo.

La proposta di eliminazione in esame si giustifica in quanto la suddetta disposizione ha esaurito la relativa funzione a seguito dell'Assemblea del 28 agosto 2022, a seguito della quale le modifiche statutarie inerenti al sistema di amministrazione e controllo monistico hanno trovato piena applicazione.

2. Esposizione a confronto dell'articolo di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 11.) Convocazione</p> <p>L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, mediante avviso da pubblicare sul sito internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente.</p>	<p align="center">Articolo 11.) Convocazione</p> <p align="center">[invariato]</p>
<p>Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Se il giorno per le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione non è indicato nell'avviso, esse devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.</p>	[invariato]
<p>L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p>	<p>L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia, <u>salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 2, dello Statuto.</u></p>
<p>L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>	[invariato]

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Art. 12.) Intervento e voto</p> <p>Hanno diritto ad intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p>	<p align="center">Articolo 12.) Intervento e voto</p> <p align="center">[invariato]</p>

<p>La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, e pervenuta alla Società nei termini di legge. A tal fine, si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, insieme, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p><u>Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga (i) anche o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare <i>pro tempore</i> vigente, omettendo, nel caso (ii), l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</u> L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, insieme, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
<p>Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed</p>	<p>Se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed</p>

esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica in conformità alle disposizioni normative applicabili.	esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica in conformità alle disposizioni normative applicabili.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.	[invariato]
La Società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135- <i>undecies</i> del TUF, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.	La Società ha la facoltà di designare un soggetto al quale i soci possono nontranno conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135- <i>undecies</i> del TUF; dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. <u>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Della designazione di tale soggetto e dell'eventuale svolgimento dell'Assemblea con l'intervento esclusivo del medesimo dovrà darsi indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.</u>
Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge	[invariato]

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 17.) Numero, durata e compenso degli amministratori</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici componenti.</p>	<p>Articolo 17.) Numero, durata e compenso degli amministratori</p> <p>[invariato]</p>
<p>Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per</p>	[invariato]

<p>l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.</p>	
<p>L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti anche di onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi almeno un terzo deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana s.p.a. (di seguito: gli "Amministratori indipendenti") e di questi almeno tre devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'articolo 148, comma 4, del TUF. In aggiunta a quanto sopra, di questi ultimi almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.</p>	<p>Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti anche di onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi almeno un terzo deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di <u>Autodisciplina Corporate Governance</u> adottato da Borsa Italiana s.p.a. (di seguito: gli "Amministratori indipendenti") e di questi almeno tre devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'articolo 148, comma 4, del TUF. In aggiunta a quanto sopra, di questi ultimi almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.</p>
<p>Fermo quanto previsto al successivo articolo 23, il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente statuto in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto e la normativa vigente devono possedere tali requisiti.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo</p>	<p>[invariato]</p>

<p>ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p>	
<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica di amministratore, precisando l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina, e/o dei requisiti richiesti per la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; (iv) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p>	<p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della partecipazione complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente, con questi ultimi; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica di amministratore, precisando l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e dal Codice di <u>Autodisciplina Corporate Governance</u>, e/o dei requisiti richiesti per la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; (iv) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p>

<p>Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i due quinti (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno; b) dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto, sulla base dell'ordine progressivo, il primo candidato che sia in possesso dei requisiti per far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 TUF e del Codice di Autodisciplina prescritto dal presente Statuto, tre dei quali siano in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per i componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, il candidato che non sia in possesso dei predetti requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito, secondo l'ordine progressivo, dal primo candidato non eletto della stessa lista in possesso dei medesimi requisiti, ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle altre liste in possesso dei predetti requisiti, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale</p>	<p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 TUF e del Codice di Autodisciplina Corporate Governance prescritto dal presente Statuto, tre dei quali siano in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per i componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione, il candidato che non sia in possesso dei predetti requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito, secondo l'ordine progressivo, dal primo candidato non eletto della stessa lista in possesso dei medesimi requisiti, ovvero, in difetto, dal primo candidato non eletto delle altre liste in possesso dei predetti requisiti, secondo il numero di voti da</p>

procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 TUF e del Codice di Autodisciplina prescritto dal presente Statuto, tre dei quali siano in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per i componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 TUF e del Codice di Autodisciplina prescritto dal presente Statuto, tre dei quali siano in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per i componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 TUF e del Codice di Autodisciplina **Corporate Governance** prescritto dal presente Statuto, tre dei quali siano in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per i componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 TUF e del Codice di Autodisciplina **Corporate Governance** prescritto dal presente Statuto, tre dei quali siano in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per i componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con le maggioranze di legge senza voto di lista. Successivamente l'Assemblea, su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, provvede a confermare l'amministratore cooptato ovvero a nominare altro amministratore in sua sostituzione con delibera assunta con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista; tuttavia, nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione degli amministratori eletti nella lista di minoranza, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei Soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla cooptazione e alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 TUF e del Codice di Autodisciplina prescritto dal presente Statuto, tre dei quali siano in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per i componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione e (ii) il</p>	<p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla cooptazione e alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di Amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 148 TUF e del Codice di Autodisciplina <u>Corporate Governance</u> prescritto dal presente Statuto, tre dei quali siano in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per i componenti del Comitato di Controllo sulla Gestione e (ii) il rispetto della</p>

rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.	disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.
Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.	[invariato]
Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.	[invariato]
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.	[invariato]
All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, codice civile.	[invariato]

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 19.) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da un amministratore delegato (se nominato) o da almeno due amministratori, fermi restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.</p>	<p align="center">Articolo 19.) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p align="center">[invariato]</p>
<p>Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri in carica.</p>	<p align="center">[invariato]</p>
<p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche <u>o esclusivamente</u> per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (be) ehe sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (cd) ehe sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 23.) Comitato per il controllo sulla gestione</p> <p>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da un minimo di tre componenti.</p>	<p>Articolo 23.) Comitato per il controllo sulla gestione</p> <p>[invariato]</p>
<p>La determinazione del numero e la nomina dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al Consiglio di Amministrazione; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro incarico scade alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.</p>	<p>I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla normativa vigente, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e dal Codice di Autodisciplina Corporate Governance, nonché rispettare la normativa in materia di limiti al cumulo degli incarichi. Ai fini dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società e di cui all'oggetto sociale.</p>
<p>Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione o almeno due, nel caso in cui il predetto Comitato sia composto da 4 o più membri, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Il ruolo di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta all'amministratore tratto dalla lista di minoranza, ai sensi del precedente articolo 17, o al soggetto nominato in sua sostituzione sempre ai sensi dell'articolo 17. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista ovvero non sia stata presentata alcuna lista il Presidente è eletto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione tra i suoi membri.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita i poteri e le funzioni ad esso attribuite</p>	<p>[invariato]</p>

<p>dalla normativa vigente, ivi inclusa la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.</p>	
<p>Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve redigersi verbale, sottoscritto dagli intervenuti, che deve essere trascritto nel libro delle adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato per il Controllo sulla Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono anche o esclusivamente essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che: a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato per il Controllo sulla Gestione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
<p>Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>	<p>[invariato]</p>
<p>Il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi incluso quello di iscrizione nel registro dei revisori legali, ne determina la decadenza dalla carica. Il venir meno di uno dei predetti requisiti in capo ad un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ne determina, altresì, la decadenza come amministratore a meno che, trattandosi di componente tratto dalla lista di maggioranza, tra gli altri amministratori in carica ve ne sia almeno uno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per sostituirlo quale componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche tenuto conto del numero di</p>	<p>[invariato]</p>

<p>componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione come determinato dal Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso, il componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessato manterrà la carica di amministratore.</p>	
<p>Se un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione cessa per qualunque motivo dalla carica di amministratore, per la sua sostituzione si applicheranno, nel rispetto della normativa vigente, le regole previste dal precedente articolo 17.</p>	[invariato]
<p>Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, si debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione che non siano cessati dalla carica di amministratore, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, procederà a nominare il sostituto secondo quanto previsto dal presente articolo, in modo da assicurare che i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.</p>	[invariato]

Testo vigente	Testo <i>proposto</i>
<p style="text-align: center;">NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 29.) Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea convocata in prima convocazione in data 27 gennaio 2021 e in seconda convocazione in data 28 gennaio 2021</p> <p>Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea convocata in prima convocazione in data 27 gennaio 2021 e in seconda convocazione in data 28 gennaio 2021 relative all'introduzione del sistema monistico di amministrazione e controllo trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo testo statutario, fatta eccezione per gli articoli 17 e 23, che, per le parti relative alle procedure pre-assembleari, avranno applicazione fin dalla data di convocazione</p>	<p style="text-align: center;">NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 29.) Disposizioni dello Statuto introdotte dall'Assemblea convocata in prima convocazione in data 27 gennaio 2021 e in seconda convocazione in data 28 gennaio 2021</p> <p>Tutte le modifiche introdotte dall'Assemblea convocata in prima convocazione in data 27 gennaio 2021 e in seconda convocazione in data 28 gennaio 2021 relative all'introduzione del sistema monistico di amministrazione e controllo trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del nuovo testo statutario, fatta eccezione per gli articoli 17 e 23, che, per le parti relative alle procedure pre-assembleari, avranno applicazione fin dalla data di convocazione</p>

dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.	dell'Assemblea chiamata a deliberare in ordine alla nomina dei nuovi organi sociali.
--	---

3. Diritto di recesso ex art. 2437 del Codice Civile.

Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sopra illustrate non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

4. Proposta di delibera all'Assemblea straordinaria.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A., riunita in sede straordinaria, preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,

delibera

- 1. di approvare le modifiche al testo degli articoli 11, 12, 17, 19 e 23 dello Statuto, tutti nei testi contenuti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché di approvare l'eliminazione dell'articolo 29 dello Statuto;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:
 - (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;*
 - (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.”.**

Empoli, 18 luglio 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Paolo Castellacci